

LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

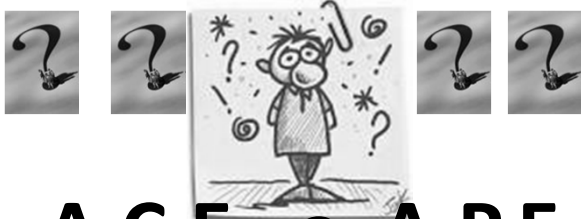
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/CE

Entrata in vigore del provvedimento: 04/08/2013

- Il provvedimento recepisce la Direttiva 2010/31/CE abrogando la Direttiva 2002/91/CE ;
- Detta le nuove regole sulla prestazione energetica degli edifici nuovi e di quelli oggetto di notevoli ristrutturazioni, attraverso un aggiornamento del D.Lgs. 192/2005

GFA A.P.E. e nuova legislazione

LEGGE 3 agosto 2013, n. 90 **Principali Novità**



A.C.E. o A.P.E.
????????

GFA A.P.E. e nuova legislazione

LEGGE 3 agosto 2013, n. 90 – Entrata in vigore dal 4 Agosto 2013



Per ora!!!

A.C.E. = A.P.E.

Circolare di chiarimento Ministero Sviluppo Economico prot. 16416 7/8/13

GFA A.P.E. e nuova legislazione

LEGGE 3 agosto 2013, n. 90 – Entrata in vigore dal 4 Agosto 2013

Circolare di chiarimento Ministero Sviluppo Economico prot. 16416 del 7/8/13

Sino a quando non entreranno in vigore le nuove procedure previste dalla legge 90/2013

ACE = APE
dal 6 giugno 2013

Le procedure da applicare per predisporre l'Attestato di Prestazione Energetica sono le stesse (D.P.R. 59/2009) che abbiamo applicato sino ad oggi per predisporre l'Attestato di Certificazione Energetica.

GFA A.P.E. e nuova legislazione

D.Lgs. 192/05 + LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

Art. 3 - Ambito di intervento

- 2-ter. Il presente decreto disciplina in particolare:
 - a) la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici;
 - b) le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici quando sono oggetto di:
 - 1) nuova costruzione;
 - 2) ristrutturazioni importanti;
 - 3) riqualificazione energetica;

GFA A.P.E. e nuova legislazione

D.Lgs. 192/05 + LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

Art. 3 - Ambito di intervento

- 2-ter. Il presente decreto disciplina in particolare:
 - c) la definizione di un Piano di azione per la promozione degli edifici a "energia quasi zero";
 - d) l'attestazione della prestazione energetica degli edifici e delle unità immobiliari;
 - e) lo sviluppo di strumenti finanziari e la rimozione di barriere di mercato per la promozione dell'efficienza energetica degli edifici;

GFA A.P.E. e nuova legislazione

D.Lgs. 192/05 + LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

Art. 3 - Ambito di intervento

- 2-ter. Il presente decreto disciplina in particolare:
 - f) l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili negli edifici;
 - g) la realizzazione di un sistema coordinato di ispezione periodica degli impianti termici negli edifici;



A.P.E. e nuova legislazione

D.Lgs. 192/05 + LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

Art. 3 - Ambito di intervento

- 2-ter. Il presente decreto disciplina in particolare:
 - i) la realizzazione e l'adozione di strumenti comuni allo Stato e alle regioni e province autonome per la gestione degli adempimenti a loro carico;
 - l) la promozione dell'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore;
 - m) la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle elaborazioni e degli studi necessari all'orientamento della politica energetica del settore.



A.P.E. e nuova legislazione

D.Lgs. 192/05 + LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

Art. 3 - Ambito di intervento

- 2-ter. Il presente decreto disciplina in particolare:
 - h) i requisiti professionali e di indipendenza degli esperti o degli organismi cui affidare l'attestazione della prestazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione;

*Ambito delle competenze e soggetti abilitati secondo il
D.P.R. 75/2013*



A.P.E. e nuova legislazione

LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

**Principali
Novità**

Modificazioni all'articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 1. L'articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è sostituito dal seguente:

«**Art. 1 (Finalità).** - 1. Il presente decreto promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all'efficacia sotto il profilo dei costi.

Introduzione del rapporto COSTO-BENEFICIO nella valutazione economica degli interventi in funzione della migioria energetica



A.P.E. e nuova legislazione

LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

**Principali
Novità**

- Tra le novità più rilevanti c'è l'**obbligo per chi vende o affitta un immobile di allegare al contratto L'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA** dell'edificio, a **pena di nullità dello stesso contratto**;

Obbligo di allegare l'APE
anche in caso di trasferimento di un immobile a titolo gratuito



A.P.E. e nuova legislazione

LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

**Variazioni /novità/ precisazioni
rispetto al DL 63/13**

- **Obbligo APE per gli edifici di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazioni importanti**

prima del rilascio del Certificato di Agibilità



A.P.E. e nuova legislazione

LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

Variazioni /novità/ precisazioni rispetto al DL 63/13

Obbligo di produzione ed affissione entro 180 giorni (anziché 120) dall'entrata in vigore dell'A.P.E. da parte degli **edifici utilizzati dalle pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico superiori a 500 m²**;

GFA

A.P.E. e nuova legislazione

LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

Variazioni /novità/ precisazioni rispetto al DL 63/13

Anticipo al 30 giugno 2014 (anziché 31 dicembre) del **"Piano d'azione"** destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero richiesti dalla Direttiva Europea.

Anticipo al 31 dicembre 2013 (anziché 30 aprile 2014) della messa a punto da parte dei Ministeri competenti dell'elenco di **misure finanziarie atte a favorire l'efficienza energetica e la transizione verso gli edifici a energia quasi zero.**

GFA

A.P.E. e nuova legislazione

LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

Principali Novità

Sono **confermate le proroghe al 31 dicembre 2013**

- detrazione del 65% per interventi di riqualificazione energetica degli edifici;
- del 50% per le ristrutturazioni edilizie, con estensione della detrazione 50% all'acquisto di mobili ed elettrodomestici relativi all'unità ristrutturata.

GFA

A.P.E. e nuova legislazione

LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

Variazioni /novità/ precisazioni rispetto al DL 63/13

Incentivi sulle spese per l'installazione di:

- **Impianti pompe di calore,**
- **impianti geotermici a bassa entalpia**
- **scaldacqua a pompa di calore;**

Sono ammessi agli incentivi anche per:

- **gli interventi finalizzati all'incremento dell'efficienza idrica**
- **gli interventi di installazione di impianti di depurazione delle acque da contaminazione di arsenico di tipo domestico, produttivo e agricolo**

GFA

A.P.E. e nuova legislazione

LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

Variazioni /novità/ precisazioni rispetto al DL 63/13

Nuova definizione di impianto termico

Art.2 ((I-trices) "**impianto termico**": impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, (...)

Non sono considerati impianti termici apparecchi quali:

- stufe,
- caminetti,
- apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante;

tali apparecchi, se fissi, **sono tuttavia assimilati agli impianti termici** quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW.

GFA

A.P.E. e nuova legislazione

LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

Variazioni /novità/ precisazioni rispetto al DL 63/13

Nuova definizione di impianto termico

Non sono considerati impianti termici

i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate .

GFA

A.P.E. e nuova legislazione

LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

Variazioni /novità/ precisazioni rispetto al DL 63/13

Norme da applicare

nelle more dell'aggiornamento delle specifiche norme, le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici sono:

UNI/TS 11300 parti 1, 2, 3 e 4

Raccomandazione CTI 14/2013,

UNI EN 15193 (Prestazione energetica degli edifici - Requisiti energetici per illuminazione)



A.P.E. e nuova legislazione

LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

Variazioni /novità/ precisazioni rispetto al DL 63/13

I **decreti attuativi** che definiranno le **nuove metodologie** di calcolo della prestazione energetica degli edifici dovranno essere emanati **entro 180 giorni** dall'entrata in vigore della Legge

(180 gg. dal 4 agosto 2013)



A.P.E. e nuova legislazione

D.Lgs. 192/05 + LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

Art. 3 - Ambito di intervento

1. Salve le esclusioni di cui al comma 3, **il presente decreto si applica**, ai fini del contenimento dei consumi energetici:

a) alla **progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi installati**, nuovi impianti installati in edifici esistenti, **opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti** con le modalità e le eccezioni previste ai commi 2 e 3;

b) all'**esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici degli edifici, anche preesistenti**, secondo quanto previsto agli articoli 7 e 9;
c) alla **certificazione energetica degli edifici**, secondo quanto previsto all'articolo 6.



A.P.E. e nuova legislazione

D.Lgs. 192/05 + LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

Comma2 bis

Art. 3 - Ambito di intervento

- **2-bis. Il presente decreto si applica all'edilizia pubblica e privata.**



A.P.E. e nuova legislazione

D.Lgs. 192/05 + LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

Comma3 /a

Art. 3 - Ambito di intervento

3. Sono **escluse dall'applicazione del presente decreto** le seguenti categorie di edifici:

a) gli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, (...)



A.P.E. e nuova legislazione

D.Lgs. 192/05 + LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

Comma3 /a

Art. 3 - Ambito di intervento

3. Sono **escluse dall'applicazione del presente decreto** le seguenti categorie di edifici:

- b) gli edifici industriali e artigianali **quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo** o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
- c) edifici rurali non residenziali **sprovvisi di impianti di climatizzazione**
- d) i fabbricati isolati con una **superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati**;



A.P.E. e nuova legislazione

D.Lgs. 192/05 + LEGGE 3 agosto 2013, n. 90	Comma3 / e
Art. 3 - Ambito di intervento	
3. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le seguenti categorie di edifici: e) gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici, di climatizzazione, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, fatto salvo quanto disposto dal comma 3-ter; f) gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.	
 A.P.E. e nuova legislazione	

D.Lgs. 192/05 + LEGGE 3 agosto 2013, n. 90	Comma3bis / a
Art. 3 - Ambito di intervento	
3-bis. Per gli edifici di cui al comma 3, lettera a), il presente decreto si applica limitatamente alle disposizioni concernenti: a) l'attestazione della prestazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 6; (tutelati D.lgs. 42/2004) b) l'esercizio, la manutenzione e le ispezioni degli impianti tecnici, di cui all'articolo 7.	
 A.P.E. e nuova legislazione	

D.Lgs. 192/05 + LEGGE 3 agosto 2013, n. 90	Comma3 bis1
Art. 3 - Ambito di intervento	
3-bis.1. Gli edifici di cui al comma 3, lettera a), sono esclusi dall'applicazione del presente decreto ai sensi del comma 3-bis, solo nel caso in cui, previo giudizio dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il rispetto delle prescrizioni implichi un'alterazione sostanziale del loro carattere e aspetto con particolare riferimento ai profili storici e artistici e paesaggistici ovvero non sia conforme alla natura del vincolo a giudizio dell'autorità preposta.	
 A.P.E. e nuova legislazione	

D.Lgs. 192/05 + LEGGE 3 agosto 2013, n. 90	Comma 3ter
Art. 3 - Ambito di intervento	
3-ter. Per gli edifici di cui al comma 3, lettera d), il presente decreto si applica limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorponabili ai fini della valutazione di efficienza energetica."	
Possibile errore la lettera «d» si riferisce a fabbricati isolati – più probabile lettera «b» industriali e artigianali riscaldati per esigenze del processo produttivo	
 A.P.E. e nuova legislazione	

PRINCIPALI VERIFICHE DI LEGGE + ADEMPIMENTI Procedura aggiornata alla LEGGE 3 agosto 2013, n. 90	
EDIFICIO DI NUOVA COSTRUZIONE	
 A.P.E. e nuova legislazione	

PRINCIPALI VERIFICHE DI LEGGE Procedura aggiornata alla LEGGE 3 agosto 2013, n. 90	
EDIFICIO DI NUOVA COSTRUZIONE	
DPR 59/09 – Art. 4 comma 2 e 3	
1. Verificare che l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale EP_i di progetto sia inferiore all'$EP_{i,lim}$ stabilito nelle tabelle del punto 1 dell'Allegato C al D.Lgs. 192/05 2. Verificare che l'indice di prestazione energetica per il raffrescamento estivo $EP_{e,invol}$ di progetto sia inferiore all'$EP_{e,lim}$ stabilito al comma 3, lettere a) e b). «residenziali/altra tipologie» I calcoli devono essere effettuati secondo le norme UNI TS 11300 parti 1 e 2.	
 Panorama legislativo nazionale ed europeo alla luce del nuovo D.L. 63/2013 in vigore dal 6 giugno 2013	

PRINCIPALI VERIFICHE DI LEGGE
Procedura aggiornata alla LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

EDIFICIO DI NUOVA COSTRUZIONE

DPR 59/09 – Art. 4 comma 16

3. Verificare che la **Trasmittanza U** dei divisori con altre unità immobiliari e verso ambienti non riscaldati, sia **inferiore a 0.8 W/m²K**.

DPR 59/09 – Art. 4 comma 17

4. Verificare l'**assenza di condensa superficiale** e che la **condensa interstiziale non sia superiore alla quantità rievaporabile. UNI EN ISO 13788-2013**

GFA Panorama legislativo nazionale ed europeo alla luce del nuovo D.L. 63/2013 in vigore dal 6 giugno 2013

PRINCIPALI VERIFICHE DI LEGGE
Procedura aggiornata alla LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

EDIFICIO DI NUOVA COSTRUZIONE

DPR 59/09 – Art. 4 comma 18

5. **Verifica parametri dinamici delle superfici opache verticali:** in caso di irradianza sul piano orizzontale nel mese di massima insolazione maggiore o uguale a 290 W/m² bisogna verificare una delle seguenti disposizioni:

- i. Massa superficiale della parete superiore a 230 Kg/m²
- ii. Trasmittanza termica periodica inferiore a 0.12 W/m²K

6. **Verifica parametri dinamici delle superfici opache orizzontali:** in caso di irradianza sul piano orizzontale nel mese di massima insolazione maggiore o uguale a 290 W/m² bisogna verificare che la trasmittanza termica periodica sia inferiore a 0.20 W/m²K.

GFA Panorama legislativo nazionale ed europeo alla luce del nuovo D.L. 63/2013 in vigore dal 6 giugno 2013

PRINCIPALI VERIFICHE DI LEGGE
Procedura aggiornata alla LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

EDIFICIO DI NUOVA COSTRUZIONE

D. LGS. 28/11 – ALL. 3

5. Gli impianti di **produzione di energia termica** devono soddisfare il 50% dei consumi previsti di ACS tramite fonti rinnovabili e il 20% dei consumi previsti per ACS, riscaldamento e raffrescamento.

a partire dal 1 gennaio 2014 la quota del 20% salirà al 35%, e a partire dal 1 gennaio 2017 si salirà al 50%.

tali obblighi non possono essere assolti esclusivamente attraverso impianti che producono solo energia elettrica.

GFA Panorama legislativo nazionale ed europeo alla luce del nuovo D.L. 63/2013 in vigore dal 6 giugno 2013

Procedura aggiornata alla LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

EDIFICIO DI NUOVA COSTRUZIONE

PROCEDURA SEMPLIFICATA

È possibile effettuare la procedura di calcolo semplificata nel seguente caso:

Superficie trasparente totale / superficie utile ≤ 0.18

Quali sono in questo caso i principali adempimenti da verificare?

GFA Panorama legislativo nazionale ed europeo alla luce del nuovo D.L. 63/2013 in vigore dal 6 giugno 2013

Procedura aggiornata alla LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

EDIFICIO DI NUOVA COSTRUZIONE

DPR 59/09 – Art. 4, comma 8

Il calcolo del fabbisogno energetico di energia primaria può essere omesso se sussistono tutte le seguenti condizioni:

1. Il **rendimento utile a pieno carico del generatore di calore** sia **superiore a $X + 2 \log P_n$**
dove X = 90 per zone A,B,C e 93 negli altri casi
 P_n è la potenza nominale del generatore espressa in kW
2. La **temperatura media del fluido vettore** in condizioni di progetto deve essere **inferiore a 60°C**

GFA Panorama legislativo nazionale ed europeo alla luce del nuovo D.L. 63/2013 in vigore dal 6 giugno 2013

Procedura aggiornata alla LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

EDIFICIO DI NUOVA COSTRUZIONE

DPR 59/09 – Art. 4, comma 8

3. La **termoregolazione** richiede l'**installazione obbligatoria** di almeno una **centralina di termoregolazione programmabile** per ogni unità immobiliare e di **dispositivi modulanti** per la regolazione automatica della temperatura nei singoli locali, **al fine di limitare il sovrariscaldamento**
4. Il **rendimento utile in condizioni nominali** della pompa di calore deve essere **superiore a $90 + 3 \log P_{n,p}$** , con $P_{n,p}$ espresso in kW
5. La **trasmittanza delle strutture opache e trasparenti** deve soddisfare i limiti di cui ai punti 2, 3 e 4 dell'allegato C al D.Lgs. 192/05

GFA Panorama legislativo nazionale ed europeo alla luce del nuovo D.L. 63/2013 in vigore dal 6 giugno 2013

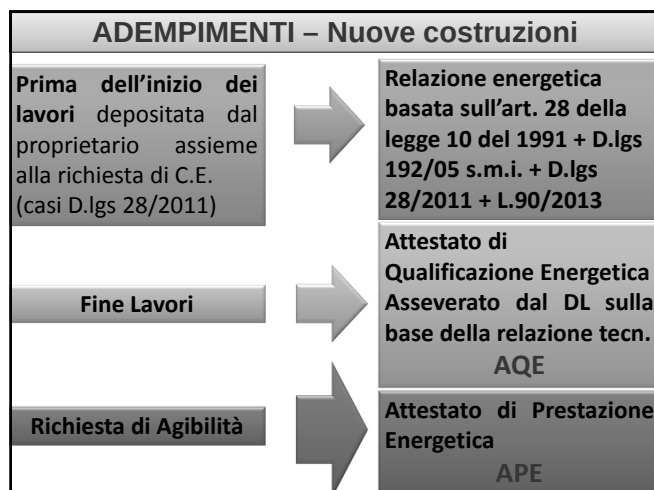
Procedura aggiornata alla LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

EDIFICI PUBBLICI O AD USO PUBBLICO

DPR 59/09 – Art. 4 comma 18

1. I **valori limite della trasmittanza** di cui ai punti 2, 3 e 4 dell'allegato C al D.Lgs. 192/05, **vanno ridotti del 10%**
2. Gli **obblighi previsti dall'Allegato 3 del D.Lgs. 28/2011** devono essere **incrementati del 10%**
3. Il **rendimento globale medio stagionale** dell'impianto termico deve essere **superiore al limite minimo $75 + 4 \log P_n$**
4. Gli edifici devono essere dotati di **impianti centralizzati di climatizzazione** invernale ed estiva

GTA Panorama legislativo nazionale ed europeo alla luce del nuovo D.L. 63/2013 in vigore dal 6 giugno 2013



D.Lgs. 192/05 + LEGGE 3 agosto 2013, n. 90 Comma 1

Art. 8
Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni.

Il **progettista o i progettisti**, nell'ambito delle rispettive competenze edili, impiantistiche termotecniche, **((elettriche))** e illuminotecniche, **devono inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente decreto nella relazione tecnica di progetto** attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici

GTA A.P.E. e nuova legislazione

D.Lgs. 192/05 + LEGGE 3 agosto 2013, n. 90 Comma 1

Art. 8
Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni.

il **proprietario dell'edificio**, o chi ne ha titolo, **deve depositare la RELAZIONE TECNICA presso le amministrazioni competenti**, in doppia copia, contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti, **((o alla domanda di concessione edilizia «casi D.lgs28/11»))**.

GTA A.P.E. e nuova legislazione

D.Lgs. 192/05 + LEGGE 3 agosto 2013, n. 90 Comma 2

Art. 8
Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni.

Il **Direttore dei lavori** deve **asseverare la conformità delle opere realizzate** rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti, ed **alla relazione tecnica (...)**, nonché **l'attestato di qualificazione energetica dell'edificio come realizzato**, che saranno **presentati al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori** senza alcun onere aggiuntivo per il committente.

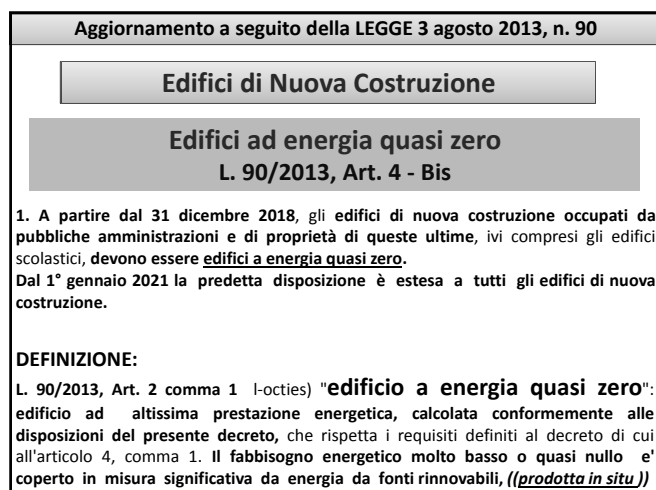
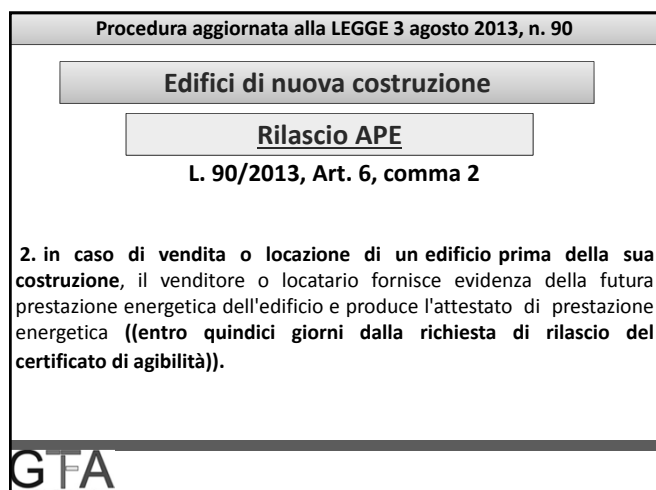
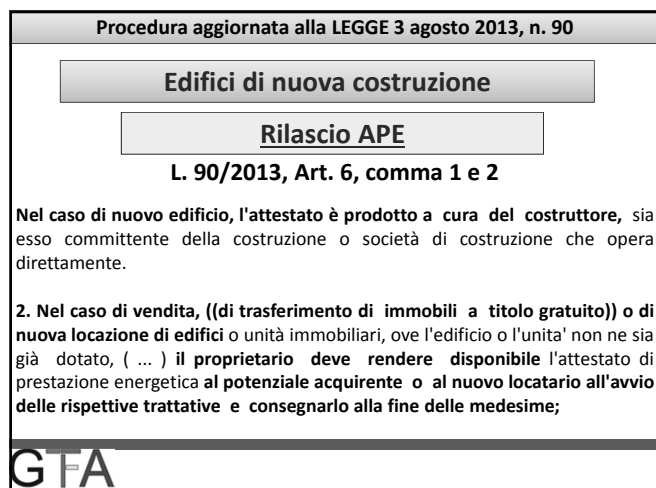
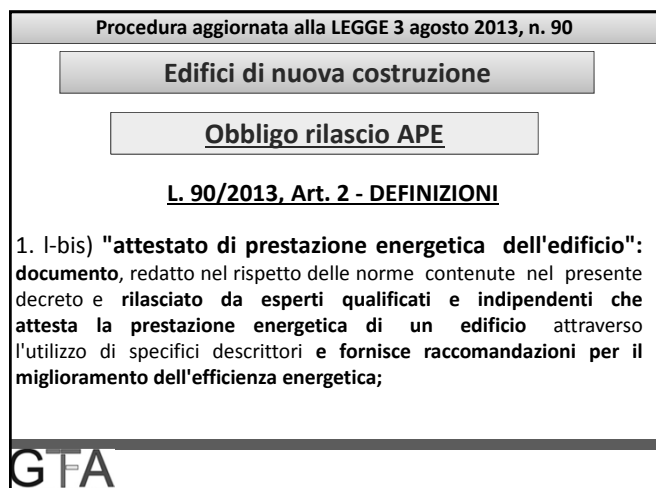
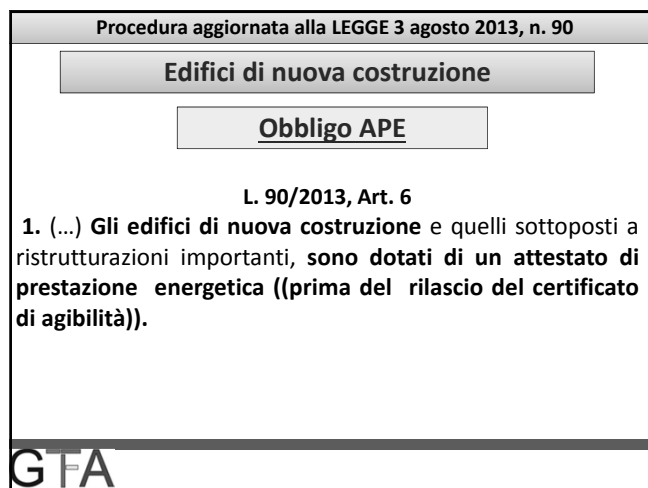
GTA A.P.E. e nuova legislazione

LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

Art. 2

l-ter) "**attestato di qualificazione energetica**":
il documento predisposto ed asseverato da un **professionista abilitato, non necessariamente estraneo** alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio, nel quale **sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare**, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione;

GTA A.P.E. e nuova legislazione



Aggiornamento a seguito della LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

Edifici di nuova costruzione

anticipo al 30 giugno 2014 (anziché 31 dicembre) del “Piano d'azione” destinato ad aumentare il numero di **edifici a energia quasi zero** richiesti dalla Direttiva Europea

anticipo al 31 dicembre 2013 (anziché 30 aprile 2014) della messa a punto da parte dei Ministeri competenti dell'elenco di misure finanziarie atte a favorire l'efficienza energetica e la transizione verso gli **edifici a energia quasi zero**;

GFA Gruppo Filippi Tassinari Associati

PRINCIPALI VERIFICHE DI LEGGE

+

ADEMPIMENTI

Procedura aggiornata alla LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

EDIFICI ESISTENTI

GFA Gruppo Filippi Tassinari Associati A.P.E. e nuova legislazione

D.Lgs. 192/05 + LEGGE 3 agosto 2013, n. 90 Comma2/a

Art. 3 - Ambito di intervento

2. Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti, e per quanto riguarda i requisiti minimi prestazionali di cui all'articolo 4, **e' prevista un'applicazione graduale in relazione al tipo di intervento.**

A tale fine, sono previsti diversi gradi di applicazione:

a) una applicazione integrale a tutto l'edificio nel caso di:

- ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;
- demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;

GFA Gruppo Filippi Tassinari Associati A.P.E. e nuova legislazione

Procedura aggiornata alla LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

**RISTRUTTURAZIONE INTEGRALE –
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE**

DPR 59/09 – Art. 4
(COME NUOVE COSTRUZIONI)

1. indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale E_{p_i}
2. indice di prestazione energetica per il raffrescamento estivo $E_{p_{e,inv}}$ di progetto
3. Trasmissanza U dei divisori
4. condensa superficiale e condensa interstiziale
5. Verifica dei parametri dinamici delle superfici opache verticali e orizzontali

o PROCEDURA SEMPLIFICATA

È possibile effettuare la procedura di calcolo semplificato nel seguente caso:

Superficie trasparente totale / superficie utile ≤ 0.18

GFA Gruppo Filippi Tassinari Associati *Panorama legislativo nazionale ed europeo alla luce del nuovo D.L. 63/2013 in vigore dal 6 giugno 2013*

Procedura aggiornata alla LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

**RISTRUTTURAZIONE INTEGRALE –
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE**

D. LGS. 28/11 – ALL. 3
(COME NUOVE COSTRUZIONI)

7. Gli impianti di **produzione di energia termica** devono soddisfare il 50% dei consumi previsti di ACS tramite fonti rinnovabili e il 20% dei consumi previsti per ACS, riscaldamento e raffrescamento.

a partire dal 1 gennaio 2014 la quota del 20% salirà al 35%, e a partire dal 1 gennaio 2017 si salirà al 50%.

tali obblighi non possono essere assolti esclusivamente attraverso impianti che producono solo energia elettrica.

GFA Gruppo Filippi Tassinari Associati *Panorama legislativo nazionale ed europeo alla luce del nuovo D.L. 63/2013 in vigore dal 6 giugno 2013*

Procedura aggiornata alla LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

EDIFICI PUBBLICI O AD USO PUBBLICO

DPR 59/09 – Art. 4 comma 18

1. I **valori limite della trasmittanza** di cui ai punti 2,3 e 4 dell'allegato C al D.Lgs. 192/05, **vanno ridotti del 10%**
2. Gli **obblighi previsti dall'Allegato 3 del D.Lgs. 28/2011** devono essere **incrementati del 10%**
3. Il **rendimento globale medio stagionale** dell'impianto termico deve essere **superiore al limite minimo $75 + 4 \log P_n$**
4. Gli edifici devono essere dotati di **impianti centralizzati di climatizzazione** invernale ed estiva

GFA Gruppo Filippi Tassinari Associati *Panorama legislativo nazionale ed europeo alla luce del nuovo D.L. 63/2013 in vigore dal 6 giugno 2013*

D.Lgs. 192/05 + LEGGE 3 agosto 2013, n. 90	Comma2 / b
Art. 3 - Ambito di intervento	
2. Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti, e per quanto riguarda i requisiti minimi prestazionali di cui all'articolo 4, è prevista un'applicazione graduale in relazione al tipo di intervento. A tal fine, sono previsti diversi gradi di applicazione:	
b) una applicazione integrale, ma limitata al solo ampliamento dell'edificio nel caso che lo stesso ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20 per cento dell'intero edificio esistente;	
 A.P.E. e nuova legislazione	

Procedura aggiornata alla LEGGE 3 agosto 2013, n. 90	
AMPLIAMENTI > 20 %	
DPR 59/09 – Art. 4	
1. indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale Ep_i 2. indice di prestazione energetica per il raffrescamento estivo $Ep_{e,inv}$ di progetto 3. Trasmissione U dei divisori 4. condensa superficiale e condensa interstiziale 5. Verifica dei parametri dinamici delle superfici opache verticali e orizzontali	
o PROCEDURA SEMPLIFICATA	
È possibile effettuare la procedura di calcolo semplificato nel seguente caso: Superficie trasparente totale / superficie utile ≤ 0.18	
 Panorama legislativo nazionale ed europeo alla luce del nuovo D.L. 63/2013 in vigore dal 6 giugno 2013	

D.Lgs. 192/05 + LEGGE 3 agosto 2013, n. 90	Comma2/C
Art. 3 - Ambito di intervento	
2. Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti, e per quanto riguarda i requisiti minimi prestazionali di cui all'articolo 4, è prevista un'applicazione graduale in relazione al tipo di intervento. A tale fine, sono previsti diversi gradi di applicazione:	
c) una applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni, nel caso di interventi su edifici esistenti, quali:	
 A.P.E. e nuova legislazione	

D.Lgs. 192/05 + LEGGE 3 agosto 2013, n. 90	Comma2 / C
Art. 3 - Ambito di intervento	
• 1) ristrutturazioni totali o parziali, manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio e ampliamenti volumetrici all'infuori di quanto già previsto alle lettere a) e b); • 2) nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti; • 3) sostituzione di generatori di calore.	
 A.P.E. e nuova legislazione	

Procedura aggiornata alla LEGGE 3 agosto 2013, n. 90	
Ristrutturazioni totali o parziali Manutenzioni straordinarie dell'involucro Ampliamenti < 20 %	
DPR 59/09 – Art. 4	
1. Trasmissione U dei divisori 2. condensa superficiale e condensa interstiziale 3. Verifica dei parametri dinamici delle superfici opache verticali e orizzontali	
DPR 59/09 – Art. 4 comma 4	
La trasmissione U di strutture opache (a ponte termico corretto) e finestrate deve soddisfare i limiti di cui ai punti 2, 3 e 4 dell'allegato C al D.Lgs. 192/05	
 Panorama legislativo nazionale ed europeo alla luce del nuovo D.L. 63/2013 in vigore dal 6 giugno 2013	

Procedura aggiornata alla LEGGE 3 agosto 2013, n. 90	
EDIFICI PUBBLICI O AD USO PUBBLICO	
DPR 59/09 – Art. 4 comma 18	
1. I valori limite della trasmissione di cui ai punti 2,3 e 4 dell'allegato C al D.Lgs. 192/05, vanno ridotti del 10% 2. Il rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico deve essere superiore al limite minimo $75 + 4 \log P_n$ 3. Gli edifici devono essere dotati di impianti centralizzati di climatizzazione invernale ed estiva	
 Panorama legislativo nazionale ed europeo alla luce del nuovo D.L. 63/2013 in vigore dal 6 giugno 2013	

Procedura aggiornata alla LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

INSTALLAZIONE O RISTRUTTURAZIONE DI IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI ESISTENTI

DPR 59/09 – Art. 4 comma 9-10-11

1. È fatto **obbligo di installare dispositivi di termoregolazione** della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone con condizioni d'uso e di esposizioni uniformi
2. Salvo impossibilità di realizzazione per cause tecniche o di forza maggiore, **per edifici di categoria E.1 ed E.2 con più di 4 unità abitative**:
 - i. Per impianti centralizzati con $P_n \geq 100\text{kW}$ è preferibile **non trasformare l'impianto centralizzato in impianti autonomi**
 - ii. Obbligo di realizzare interventi per la contabilizzazione e la termoregolazione del calore per singola unità abitativa



Panorama legislativo nazionale ed europeo alla luce del nuovo D.L. 63/2013 in vigore dal 6 giugno 2013

Procedura aggiornata alla LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

INSTALLAZIONE O RISTRUTTURAZIONE DI IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI ESISTENTI

DPR 59/09 – Art. 4 comma 5

3. Verificare che il **rendimento globale medio stagionale** sia:
 3. Superiore a $75 + 3 \log P_n$ se $P_n \leq 1000\text{kW}$
 4. Superiore a 84% se $P_n > 1000\text{kW}$
4. Se la P_n al **focolare** (o la somma delle potenze al focolare in caso di più generatori) è **superiore a 100kW** è obbligatorio allegare la diagnosi energetica dell'edificio e dell'impianto oggetto di intervento.



Panorama legislativo nazionale ed europeo alla luce del nuovo D.L. 63/2013 in vigore dal 6 giugno 2013

Procedura aggiornata alla LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE

DPR 59/09 – Art. 4 comma 6

1. Il **rendimento utile a pieno carico** del generatore di calore deve essere superiore a $90 + 2 \log P_n$
2. Il **rendimento utile in condizioni nominali** della pompa di calore elettrica deve essere **superiore a $90 + 3 \log P_n$**
3. È fatto **obbligo l'installazione** di una **centralina di termoregolazione programmabile**



Panorama legislativo nazionale ed europeo alla luce del nuovo D.L. 63/2013 in vigore dal 6 giugno 2013

Procedura aggiornata alla LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE

DPR 59/09 – Art. 4 comma 5

4. Verificare che il **rendimento globale medio stagionale** sia:
 3. Superiore a $75 + 3 \log P_n$ se $P_n \leq 1000\text{kW}$
 4. Superiore a 84% se $P_n > 1000\text{kW}$
5. Se la P_n al **focolare** (o la somma delle potenze al focolare in caso di più generatori) è **superiore a 100kW** è obbligatorio allegare la diagnosi energetica dell'edificio e dell'impianto oggetto di intervento.



Panorama legislativo nazionale ed europeo alla luce del nuovo D.L. 63/2013 in vigore dal 6 giugno 2013

ADEMPIMENTI – Edifici esistenti

Prima dell'inizio dei lavori il proprietario assieme alla denuncia di inizio Lavori



Relazione energetica basata sull'art. 28 della legge 10 del 1991 + D.lgs 192/05 s.m.i. + D.lgs 28/2011 + L.90/2013

Fine Lavori



(quando previsto) Attestato di Qualificazione Energetica Asseverato dal DL sulla base della relazione tecn.

AQE

Ristrutt. importanti + Trasferimento o locazione oneroso/Gratuito



Attestato di Prestazione Energetica

APE

ADEMPIMENTI

Relazione tecnica basata sull'art. 28 della legge 10 del 1991 + D.lgs 192/05 s.m.i. + D.lgs 28/2011+L90/2013



Depositata in Comune dal proprietario **prima dell'inizio dei lavori** assieme alla denuncia di inizio lavori



A.P.E. e nuova legislazione

Relazione tecnica - Quando Va Fatta....?????

La relazione va fatta sempre!

Tranne nel caso di sostituzione del generatore di calore quando esso abbia una potenza inferiore a 50kW

In ogni caso è sempre obbligatoria la dichiarazione di conformità degli impianti ai sensi della legge ex 46/1990 attuale 37/2008

GTA A.P.E. e nuova legislazione

AQE Quando Va Fatto....?????

Obbligatorio per gli interventi di:

- 1) ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;
- 2) demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;
- 3) ampliamento volumetricamente superiore al 20% dell'intero edificio esistente;
- 4) Ristrutturazioni totali

GTA A.P.E. e nuova legislazione

AQE Quando Va Fatto....?????

Non va fatto per:

- 1) manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio e ampliamenti volumetrici all'infuori di quanto già previsto alle lettere a) e b).
- 2) nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti;
- 3) sostituzione di generatori di calore.

GTA A.P.E. e nuova legislazione

AQE Da chi Va Fatto....?????

L'attestato di qualificazione energetica deve essere predisposto da un tecnico abilitato non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio.

GTA A.P.E. e nuova legislazione

Procedura aggiornata alla LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

Edifici esistenti

Obbligo APE

L. 90/2013, Art. 6

1. (...) Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono dotati di un attestato di prestazione energetica ((prima del rilascio del certificato di agibilità')).

GTA

Procedura aggiornata alla LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

Edifici esistenti

Rilascio APE

L. 90/2013, Art. 6, comma 1 e 2

Nel caso di edificio esistente, l'attestato e' prodotto a cura del proprietario.

2. Nel caso di vendita, ((di trasferimento di immobili a titolo gratuito)) o di nuova locazione di edifici o unita' immobiliari, ove l'edificio o l'unita' non ne sia gia' dotato, (...) il proprietario deve rendere disponibile l'attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente o al nuovo locatario all'avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime;

GTA

Aggiornamento a seguito della LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

**Edifici di nuova costruzione
+
Edifici esistenti**

GFA A.P.E. e nuova legislazione

D.Lgs. 192/05 + LEGGE 3 agosto 2013, n. 90 **Comma 8**

Art. 6
attestato di prestazione energetica,
rilascio e affissione.

8. Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano **((gli indici di prestazione energetica dell'involucro e globale))** dell'edificio o dell'unita' immobiliare e la classe energetica corrispondente.

GFA A.P.E. e nuova legislazione

D.Lgs. 192/05 + LEGGE 3 agosto 2013, n. 90 **Comma 12/b**

Art. 6
attestato di prestazione energetica,
rilascio e affissione.

L'APE comprende tutti i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio che consentano ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi.

GFA A.P.E. e nuova legislazione

D.Lgs. 192/05 + LEGGE 3 agosto 2013, n. 90 **Comma 12/b**

Art. 6

Tra tali dati sono obbligatori:

- 1) la prestazione energetica globale dell'edificio sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici;
- 2) la classe energetica determinata attraverso l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio, espresso in energia primaria non rinnovabile;
- 3) la qualita' energetica del fabbricato a contenere i consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento, attraverso gli indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio;
- 4) i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge;
- 5) le emissioni di anidride carbonica;
- 6) l'energia esportata;
- 7) le raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio

GFA A.P.E. e nuova legislazione

Aggiornamento a seguito della LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

**Vendita e locazione
L. 90/2013, Art. 6**

3. Nei contratti di vendita, ((negli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito)) o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unita' immobiliari e' inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici.

((3-bis. L'attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, **pena la nullita'** degli stessi contratti.))

GFA A.P.E. e nuova legislazione

Aggiornamento a seguito della LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

**Validità APE
L. 90/2013, Art. 5**

5. L'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1 ha una **validita' temporale massima di dieci anni** a partire dal suo rilascio ed e' **aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unita' immobiliare.**

GFA A.P.E. e nuova legislazione

Aggiornamento a seguito della LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

Validità APE
L. 90/2013, Art. 5

La validità temporale massima e' subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica ((dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici,)) comprese le eventuali necessita' di adeguamento, previste ((dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.74, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.75))).

Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui e' prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i **libretti di impianto** previsti dai decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono allegati, in originale o in copia, all'attestato di prestazione energetica.

GFA Gruppo Fisica Tecnica Ambientale
A.P.E. e nuova legislazione

APE Quando Va Fatto?????

Attestato di Prestazione Energetica
APE

Nuovi edifici
richiesta di agibilità

Vecchi edifici
(Ristr. Importanti
Ampliamenti >20%)
trasferimento a titolo oneroso
o Gratuito - Locazione

Nel caso di edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie > 500 m² (se no già dotato) entro 180gg

GFA Gruppo Fisica Tecnica Ambientale
A.P.E. e nuova legislazione

GFA
Gruppo Fisica Tecnica Ambientale

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
A.P.E. e nuova legislazione

Panorama legislativo nazionale ed europeo alla luce del nuovo D.L. 63/2013 in vigore dal 6 giugno e del D.P.R. 75/2013 in vigore dal 13 luglio 2013, inerenti i requisiti energetici degli edifici

Relatore:
Ing. Francesca Deiana

 Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Cagliari

Col patrocinio
Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Cagliari

GFA Gruppo Fisica Tecnica Ambientale